SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2559)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1963

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole che si trovano in situazione di disagio economico

Onorevoli Senatori. — Come è noto l'agricoltura si dibatte in una crisi di particolare gravità, di cui l'abbandono della terra e le manifestazioni di vivissimo malcontento verificatesi in varie zone sono chiaramente indicativi.

Con i modestissimi redditi attuali le aziende incontrano normalmente difficoltà a far quadrare i loro magri bilanci e non possono quindi sopportare gli oneri delle passività contratte per opere di miglioramento o di trasformazione fondiaria, o in conseguenza delle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche che si sono verificate in quest'ultimo decennio e delle crisi che hanno investito diversi settori della produzione.

Della pesante situazione debitoria delle aziende agricole si sono preoccupati anche numerosi delegati ed esperti in sede di Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, tanto che è stata prospettata l'opportunità di emanare provvedimenti che consentano di alleviare il peso delle passività delle aziende stesse e diano ad esse la possibilità di superare la difficile congiuntura.

Un particolare intervento dello Stato è, infatti, necessario per riassestare le aziende che per i predetti motivi si trovano in disagiate condizioni economiche, e ciò anche al fine di evitare i gravi contraccolpi che il permanere dell'attuale situazione e la conseguente inevitabile contrazione dei consumi agricoli, non mancherebbero di avere negli altri settori economici.

In attesa che siano risolti i preoccupanti problemi che travagliano l'agricoltura e sia indirizzata la produzione verso forme più rispondenti alle attuali esigenze dei mercati, è necessario dare ai produttori agricoli la possibilità di superare le difficoltà presenti, sollevandoli del peso dei debiti contratti, che non potendo essere pagati, aggravano la posizione delle aziende, e, in molti casi, le portano al dissesto.

In vista della preoccupante situazione e al fine di favorire il riassetto economico delle aziende indebitate, ho formulato il presente disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame e all'approvazione del Senato.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentita la ratizzazione fino al 30 giugno 1983 dei prestiti a qualsiasi titolo contratti da produttori agricoli singoli o associati, direttamente o in via di risconto, presso Istituti o enti di credito, per: a) eseguire opere di miglioramento o trasformazione fondiaria senza interventi dello Stato o della Regione; b) sopperire ad esigenze dell'azienda determinatesi in seguito ad avversità atmosferiche o calamità naturali; c) per aver risentito delle crisi che hanno colpito alcuni settori della produzione.

Art. 2.

Sono autorizzati ad effettuare tale ratizzazione gli Istituti di credito esercenti il credito agrario o altri Istituti designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le ratizzazioni saranno effettuate in conformità ai decreti che verranno emanati dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, secondo il disposto dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 3.

Le passività onerose ammesse alla ratizzazione ai sensi del precedente articolo 1 sono quelle esistenti alla data del 31 dicembre 1962, le quali, ai fini della determinazione del periodo di proroga e della corresponsione del contributo dello Stato sugli interessi, sono tutte riportate alla data delle rispettive scadenze.

Art. 4.

I prestiti ratizzati saranno rimborsati in non più di 30 rate semestrali posticipate contanti comprensive della quota di rimborso capitale e relativi interessi, scadenti il 1º luglio e il 1º gennaio di ogni anno. L'ammortamento dei debiti avrà inizio a partire dal 1º luglio 1968, mentre nei 5 anni precedenti i debitori sono tenuti a pagare i soli interessi.

Art. 5.

Sui prestiti ratizzati ai sensi del precedente articolo 1 verrà accordato un contributo dello Stato annuo costante in modo che il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, comprensivo di ogni onere accessorio, comunque denominato, non sia superiore al 3 per cento.

Per i mezzadri, compartecipanti, affittuari e proprietari coltivatori diretti il tasso di interesse è ridotto al 2 per cento.

Art. 6.

Le disposizioni relative ai prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazione dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo terzo e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, vengono prorogate di cinque anni alle stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonchè dalle rispettive convenzioni stipulate con istituti ed enti interessati.

Art. 7.

Per i mutui con concorso statale negli inressi concessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari, sempre che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno 1963 e nei quattro anni successivi, e che conseguentemente vengano prorogate per le semestralità relative i mutui in essere.

In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni ai termini della presente legge, hanno collocazione anteriore rispetto a quelli costituiti in epoca successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolo di poziorità ai fini della collocazione di privilegi è costituito dalla data di iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli istituti speciali di credito sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'operazione compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.

Art. 9.

I produttori agricoli singoli o associati che intendono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, devono fare domanda, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali, istruita la pratica e, su parere favorevole del Comitato provinciale dell'agricoltura, emettono il decreto di ammissione ai benefici stessi.

Art. 10.

I benefici previsti dalla presente legge non escludono quelli concessi agli agricoltori, enti, associazioni o cooperative agricole, per le ulteriori operazioni di credito agrario in applicazione delle leggi che regolano la materia.

Art. 11.

Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi sui prèstiti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi per ogni esercizio finanziario a partire da quello del 1963-64.

Art. 13.

La presente legge, che avrà vigore anche nelle Regioni a statuto speciale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.